



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000144/of - Circ. n.83
Belluno, 01/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Legge n. 10/2020 – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

Cari colleghe e colleghi,

con Legge n. 10 del 10 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, sono state definite le **“Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”** (all. 1).

Le suddette disposizioni, in vigore dal 19.3.2020, sono le medesime contenute nell'AC 600 “Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica”, di iniziativa dell'On. Andrea Mandelli e nell'AC 1806 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, a prima firma dell'On. Pierpaolo Sileri, esaminati congiuntamente.

Il testo di legge in questione ricalca sostanzialmente l'atto presentato, fin dalla scorsa legislatura, dall'On. Mandelli, volto a sanare un vulnus legislativo consentendo lo sviluppo della ricerca e dello studio in ambito sanitario.

In particolare, la suddetta legge detta regole in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di ricerca scientifica, studio e formazione da parte dei soggetti che hanno espresso in vita il proprio consenso.

L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano e sono utilizzabili il corpo e i tessuti di soggetti la cui morte sia stata accertata con apposito certificato rilasciato dagli organi competenti a farlo.

L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti avviene mediante dichiarazione di consenso redatta nelle forme previste dall'art. 4, comma 6, della L. 219/2017 (atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito) e consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, alla quale

spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 1, comma 418, della L. 205/2017.

Il disponente, nella dichiarazione indica anche una persona di sua fiducia, denominato "fiduciario", al quale spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso (nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, giunte prima della morte del disponente).

Il Ministro della Salute indica gli istituti da utilizzare quali centri di studi per la conservazione dei corpi dei defunti (è istituito, infatti, presso il Ministero l'elenco nazionale di tali centri di riferimento).

Dopo lo studio e la ricerca, i suddetti centri sono tenuti a restituire il corpo del soggetto alla famiglia entro 12 mesi dalla data della consegna. L'utilizzo del corpo o dei tessuti non può avere finalità di lucro.

Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata dal Ministero della Salute ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del presente provvedimento.

All. 1

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

